Articolo 6

I paesi beneficiari sono quelli che hanno concluso un accordo di cooperazione o di associazione con la Comunità.

Articolo 7

Gli incentivi finanziari per lo strumento EC-IIP attraverso la cooperazione sono erogati, sotto forma di sovvenzioni, a fondo perduto di anticipazioni senza interessi, di partecipazioni al capitale o in prestiti partecipativi.

Articolo 8

La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'esecuzione, nonché una valutazione a metà e al termine del quinquennio.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità di Madera e delle Azzorre (POSEIMA)

(91/C 81/08)

COM(90) 687 def.

(Presentata dalla Commissione il 20 dicembre 1990)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee, qui di seguito chiamato «atto di adesione»,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che le regioni autonome portoghesi delle Azzorre e di Madera sono politicamente ed economicamente integrate nella Comunità, ai sensi dell'atto di adesione, nel quale vengono tuttavia riconosciute determinate caratteristiche specifiche di queste regioni, che comportano altrettante deroghe puntuali in sede d'applicazione delle politiche comuni;

considerando che gli Stati membri, in una dichiarazione comune allegata all'atto di adesione, hanno invitato le

istituzioni comunitarie a riservare speciale attenzione alle politiche di sviluppo di entrambi gli arcipelaghi, onde superare gli svantaggi di queste regioni che derivano dalla loro situazione geografica lontana dal continente europeo, dalla loro particolare orografia, dalle gravi insufficienze infrastrutturali e dal loro ritardo economico;

considerando che il Parlamento europeo, nella risoluzione del 14 aprile 1989 sui programmi comunitari a favore delle regioni autonome portoghesi (¹), ha dichiarato che l'insularità e la situazione estremamente periferica delle Azzorre e di Madera giustificano un trattamento specifico da parte della Comunità;

considerando che le Azzorre e Madera registrano un notevole ritardo strutturale, aggravato da condizionamenti (insularità, grande lontananza, superficie ridotta, difficili condizioni orografiche e climatiche) il cui permanere e il cui sommarsi ostacolano gravemente lo sviluppo economico e sociale di questi due arcipelaghi e li collocano tra le regioni più sfavorite della Comunità; che questi condizionamenti particolari rendono necessario un maggiore sostegno della Comunità per garantire che le Azzorre e Madera partecipino appieno alla dinamica del mercato interno; che il sostegno comunitario si traduce in interventi dei fondi strutturali riformati, nel quadro della priorità riconosciuta alle cosiddette regioni dell'obiettivo

⁽¹⁾ GU n. C 120 del 16. 5. 1989, pag. 321.

n. 1, ma deve concretarsi altresì, in modo complementare, nell'adeguata considerazione dei condizionamenti specifici, cui sono soggette le Azzorre e Madera all'atto dell'applicazione delle politiche comuni, seguendo l'impostazione comunitaria applicata nei confronti delle regioni dell'estrema periferia, la cui prima manifestazione tangibile è costituita dal programma POSEIDOM adottato e attuato per i dipartimenti francesi d'oltremare;

considerando che nell'applicazione delle politiche comuni si deve tener conto dei condizionamenti specifici delle Azzorre e di Madera in base ad un'impostazione globale e plurisettoriale; che in proposito è opportuno intervenire in modo coerente, nel quadro di un programma globale di azioni che comporti misure normative e impegni finanziari;

considerando che l'attuazione del programma dovrà avvenire con l'adozione, da parte del Consiglio o della Commissione, degli atti giuridici necessari entro il 31 dicembre 1992; che l'applicazione di determinati elementi del programma potrà continuare oltre il completamento del mercato interno, viste le difficoltà di carattere permanente che caratterizzano le Azzorre e Madera;

considerando che il programma deve fondarsi sul duplice principio dell'appartenenza delle Azzorre e di Madera alla Comunità e del riconoscimento della loro realtà regionale connessa con la speciale situazione geografica;

considerando che le misure che figurano nel programma devono consentire di tener conto delle peculiarità e dei condizionamenti delle Azzorre e di Madera senza ledere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico comunitario; che per questo motivo gli effetti economici delle misure specifiche dovranno restare limitati al territorio delle Azzorre e di Madera, e non pregiudicare in modo diretto il funzionamento del mercato comune;

considerando che le politiche comunitarie comprendono sin d'ora numerosi strumenti e programmi che possono far fronte a taluni problemi e condizionamenti specifici delle Azzorre e di Madera, in particolare in materia di pesca, energia, ambiente, artigianato o ricerca e sviluppo; che deve essere assicurato l'uso ottimale di questi strumenti e programmi nelle Azzorre e a Madera, in particolare agevolando la loro diffusione in queste regioni lontane e sviluppando le opportune misure di assistenza tecnica;

considerando che la normativa comunitaria deve tener conto delle caratteristiche specifiche delle Azzorre e di Madera e consentire il loro sviluppo economico e sociale, in particolare nei settori nei quali è più grave la fragilità dell'ambiente isolano, quali i trasporti, il regime fiscale, la previdenza sociale, le attività di ricerca e sviluppo o la tutela ambientale, in particolare a causa della continua esposizione delle Azzorre e di Madera ai rischi di catastrofi ecologiche o naturali;

considerando che in campo fiscale, se si vuole tener conto della situazione particolare delle Azzorre e di Madera, occorre riconoscere a queste regioni un regime fiscale indiretto di tipo speciale, che sia compatibile con le norme del trattato e possa contribuire al loro sviluppo economico e sociale;

considerando l'importanza di disporre di mezzi di trasporto regolari, al minor costo possibile, per ovviare allo svantaggio della lontananza e dell'insularità; che il trasporto aereo costituisce uno strumento di sviluppo regionale e che è opportuno, in particolare nell'ambito dell'associazione operativa, ricercare le forme più idonee per una maggiore liberalizzazione;

considerando che la situazione geografica eccezionale delle Azzorre e di Madera rispetto alle fonti di approvvigionamento per determinati prodotti alimentari di base, essenziali per i consumi correnti o per la trasformazione in entrambi gli arcipelaghi, impone a queste regioni oneri che condizionano gravemente questi settori; che in proposito occorre prevedere un regime specifico per l'approvvigionamento dei prodotti in questione, nei limiti del fabbisogno dei mercati dei due arcipelaghi interessati e in funzione delle produzioni locali e delle tradizionali correnti di scambio;

considerando che la straordinaria lontananza delle Azzorre e di Madera dalle fonti di approvvigionamento in prodotti petroliferi raffinati, unitamente all'elevata dipendenza del loro approvvigionamento energetico da questi prodotti e alla frammentazione del loro mercato, impone a queste regioni sovraccosti notevoli di approvvigionamento rispetto alle regioni continentali del Portogallo; che questi sovraccosti attualmente gravano sui bilanci

regionali, riducendo ancor più le loro possibilità d'azione per promuovere il proprio sviluppo economico e sociale; che pertanto occorre compensare questi sovraccosti con un aiuto comunitario temporaneo collegato all'attuazione, da parte delle due regioni interessate, di programmi d'incentivo agli investimenti per realizzare risparmi energetici e sviluppare fonti energetiche locali e rinnovabili, onde migliorare l'equilibrio dell'offerta e della domanda di energia su queste isole;

considerando che le zone franche possono costituire un mezzo rilevante di sviluppo economico per regioni insulari e lontane come le Azzorre e Madera; che può risultare opportuno ritoccare alcuni aspetti doganali del regime da applicare alle zone franche delle Azzorre e di Madera, data la loro speciale situazione geografica;

considerando che la dipendenza dall'esterno delle Azzorre e di Madera per rifornirsi di prodotti siderurgici giustifica una deroga limitata nel tempo, al fine di prorogare oltre il 31 dicembre 1992 la clausola dei prezzi per questi prodotti di cui all'articolo 376 dell'atto di adesione;

considerando che le condizioni produttive che contraddistinguono le Azzorre e Madera meritano particolare considerazione in sede di applicazione della politica agraria comune; che in proposito è opportuno prevedere misure idonee a sostenere il settore dei prodotti ortofrutticoli, nonché quello dei fiori e delle piante vive; che queste misure dovranno consentire in particolare di sviluppare le produzioni tropicali; che va riservata speciale attenzione in quest'ambito alla banana di Madera, data la sua grande rilevanza economica e sociale per la regioné interessata, procurando al tempo stesso di preservare l'equilibrio ecologico e paesaggistico della regione; che occorre altresì prevedere altre misure di mercato o di tipo strutturale a sostegno della produzione locale, in particolare per il settore lattiero-caseario delle Azzorre, data la sua rilevanza sociale, soprattutto per i piccoli produttori;

considerando la grande importanza che sul piano sociale assume il mantenimento delle attività artigianali nelle due regioni, che impone di prendere misure comunitarie specifiche, le quali interagiscano con quelle già previste nel quadro comunitario di sostegno; che queste misure dovranno essere intese a promuovere la formazione professionale, l'accesso e l'impiego delle nuove tecnologie, nonché l'accesso a nuovi mercati;

considerando che l'elaborazione, l'attuazione, il controllo degli esiti e la valutazione delle misure previste in questo programma richiedono la compartecipazione della Commissione e delle autorità nazionali e regionali competenti; che questa compartecipazione dovrà assicurare l'esistenza di un rapporto di complementarità tra le misure previste nel programma e gli interventi sul piano nazionale e regionale;

considerando che il Portogallo e le regioni interessate dovranno tener conto delle misure e azioni previste da questo programma in sede di elaborazione di futuri piani di sviluppo regionale; che la Commissione, nell'ambito delle proprie competenze, provvederà a garantire la coerenza del programma con gli interventi dei fondi strutturali e degli altri strumenti finanziari comunitari,

DECIDE:

Articolo 1

- 1. È istituito un programma d'azione per Madera e per le Azzorre denominato POSEIMA (programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità di Madera e delle Azzorre), quale figura in allegato. Questo programma si applica alle misure legislative e agli impegni finanziari.
- 2. Nel quadro delle competenze conferitegli dal trattato, il Consiglio adotta le disposizioni necessarie per l'attuazione del programma e invita la Commissione a presentargli, al più presto, proposte al riguardo.

Articolo 2

I mezzi finanziari necessari per l'attuazione delle misure relative alle strutture agricole, all'energia e all'artigianato, ricomprese in questo programma, verranno definite nel quadro delle procedure annuali di bilancio.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto dal ... 1991.

Articolo 4

La presente decisione viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

ALLEGATO

PROGRAMMA DI SOLUZIONI SPECIFICHE PER OVVIARE ALLA LONTANANZA E ALL'INSU-LARITÀ DI MADERA E DELLE AZZORRE (POSEIMA)

TITOLO I

Principi generali

- Il programma POSEIMA si fonda sul duplice principio dell'appartenenza di Madera e delle Azzorre alla Comunità e del riconoscimento della realtà regionale, determinata dalle caratteristiche specifiche delle regioni interessate rispetto al resto della Comunità e dai condizionamenti di cui esse risentono.
- L'attuazione delle misure e azioni previste nel programma POSEIMA di massima avviene entro il 31 dicembre 1992 mediante l'adozione, da parte del Consiglio o della Commissione — a seconda dei casi — degli atti giuridici necessari, conformemente alle disposizioni e alle procedure previste dal trattato.
- 3.1. Il programma POSEIMA fornisce il suo sostegno alla realizzazione degli obiettivi generali del trattato, contribuendo al conseguimento degli obiettivi specifici seguenti:
 - integrare meglio Madera e le Azzorre nella Comunità, definendo un quadro adeguato per l'applicazione delle politiche comuni in queste regioni;
 - far partecipare appieno le Azzorre e Madera alla dinamica del mercato interno, mediante l'impiego ottimale delle normative e degli strumenti comunitari esistenti;
 - contribuire in tal modo al recupero del ritardo economico e sociale delle Azzorre e di Madera, in particolare finanziando su fondi comunitari le misure specifiche previste da POSEIMA.
- 3.2. Lo Stato membro e le regioni interessati terranno conto delle misure e azioni specifiche previste da POSEIMA in sede di elaborazione dei futuri piani di sviluppo regionale. Nell'ambito delle proprie competenze, la Commissione baderà da parte sua a garantire una coerenza tra le azioni condotte in applicazione di POSEIMA e gli interventi dei fondi strutturali e degli altri strumenti finanziari della Comunità.
- 3.3. L'elaborazione, l'attuazione, il controllo degli esiti e la valutazione delle azioni e misure previste da POSEIMA avverranno in associazione operativa tra la Commissione e le autorità nazionali e regionali competenti. Verrà perseguita la massima complementarità tra le azioni previste da POSEIMA e quelle condotte ai livelli nazionale e regionale.
- 4. Le misure e azioni previste da POSEIMA devono consentire di tener conto delle caratteristiche specifiche e dei condizionamenti delle Azzorre e di Madera, senza ledere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico comunitario.

TITOLO II

Uso ottimale delle politiche e degli strumenti esistenti

5. In associazione operativa con lo Stato membro e le due regioni interessati, nonché nell'ambito della normativa esistente, la Commissione bada a garantire l'uso ottimale degli strumenti e programmi comunitari esistenti nelle Azzorre e a Madera, in particolare agevolandone la diffusione in queste regioni lontane e sviluppando le opportune misure di assistenza tecnica.

TITOLO III

Applicazione delle politiche comuni nelle Azzorre e a Madera

6. Le direttive o altre misure adottate nella prospettiva del mercato interno e delle altre politiche comuni dovranno tener conto delle caratteristiche specifiche delle Azzorre e di Madera, oltre a permettere il loro sviluppo economico e sociale, in particolare nei settori dei trasporti e del regime fiscale, in campo sociale, nei settori della ricerca e dello sviluppo tecnologico, nel rispetto dei rispettivi programmi quadro comunitari in materia, nonché di quello relativo alla protezione dell'ambiente.

- 7.1. Se si vuole tener conto delle caratteristiche specifiche delle Azzorre e di Madera nel quadro della normativa fiscale comunitaria, non si dovrà dimenticare di riconoscere a quelle regioni un regime fiscale indiretto particolare, compatibile con le norme del trattato e in grado di contribuire al loro sviluppo economico e sociale.
- 7.2. Per quel che riguarda l'IVA, questo riconoscimento implica che venga mantenuto un regime specifico per le Azzorre e per Madera, conformemente all'atto di adesione.
- 7.3. Un trattamento adeguato, dopo il 31 dicembre 1992, delle accise sui tabacchi manifatturati, sugli alcoli e sulle bevande alcoliche, nonché sui prodotti petroliferi, dovrà invece inserirsi nel quadro generale delle proposte della Commissione in materia di accise, per tener conto dei problemi dell'estrema periferia.
- 8. La Comunità e lo Stato membro porranno in essere tutte le azioni atte a consentire alle molteplici compagnie aeree comunitarie, in particolare regionali, di operare collegamenti con le Azzorre e Madera nell'interesse del loro sviluppo.

TITOLO IV

Misure specifiche per ovviare alla situazione geografica di eccezione

- 9.1. Al massimo sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente decisione, il Consiglio o la Commissione a seconda dei casi decideranno le azioni di cui ai paragrafi da 9.2 a 9.5, volte ad attenuare l'incidenza dei sovraccosti d'approvvigionamento di prodotti agricoli, dovuti alla lontananza e all'insularità delle Azzorre e di Madera.
- 9.2. Nel caso dei prodotti agricoli essenziali per i consumi o per la trasformazione in entrambi gli arcipelaghi, questa azione comunitaria, nei limiti del fabbisogno del mercato delle Azzorre e di Madera e tenendo conto delle produzioni locali nonché delle tradizionali correnti di scambio, consisterà:
 - nell'esentare dal prelievo e/o da dazi i prodotti originari dei paesi terzi;
 - nel consentire in parellelo con i prodotti dei paesi terzi e in concorrenza con essi, a condizioni
 equivalenti, la fornitura di prodotti comunitari consegnati all'intervento o disponibili sul mercato
 della Comunità.

L'attuazione di questo sistema si fonderà sui principi seguenti:

- occorrerà controllare fino al consumatore finale che le misure disposte si ripercuotano effettivamente sia sul livello dei costi di produzione che su quello dei prezzi al consumo;
- per l'approvvigionamento delle Azzorre in zucchero greggio, il sistema resterà d'applicazione fino al momento in cui lo sviluppo della produzione locale di barbabietole da zucchero permetterà di soddisfare il fabbisogno del mercato locale, affinché il volume totale di zucchero raffinato nelle Azzorre non superi le 10 000 t;
- per l'approvvigionamento di Madera in alimenti composti per animali, il sistema verrà applicato in via temporanea, in attesa che l'industria che fabbrica questi alimenti aumenti il proprio potenziale produttivo e si modernizzi, nei limiti del locale fabbisogno di mercato e tenendo conto dei quantitativi prodotti in loco. Questa misura potrà essere applicata durante tre campagne per i prodotti dei codici NC 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 e 2309 90 53.
- 9.3. Allo scopo di migliorare la qualità genetica, potrebbereo essere concessi nelle Azzorre aiuti all'acquisto di animali riproduttori originari della Comunità (bovini maschi, di una razza da carne).
- 9.4. Verranno disposte misure specifiche per consentire lo sviluppo dell'allevamento a Madera, in funzione del locale fabbisogno di mercato:
 - aiuti per l'acquisto di animali riproduttori (bovini, suini, pulcini e uova da cova) originari della Comunità;

- in via temporanea, in quantità decrescenti e in attesa che la produzione locale possa svilupparsi, esonero dal prelievo e/o da dazi per l'acquisto di bovini da ingrasso originari dei paesi terzi; tenuto conto di questo esonero, potrà essere concesso un aiuto alla fornitura di prodotti comunitari per consentire l'accesso degli stessi a condizioni equivalenti. Dopo un'applicazione di questo sistema per un periodo di quattro anni, si procederà a un riesame della situazione.
- 9.5. Per la fabbricazione di vini liquorosi a Madera, nei limiti dei bisogni specifici di questa produzione, sarà previsto un aiuto per l'acquisto nella Comunità di mosti concentrati rettificati e, in attesa dei risultati di uno studio sulla possibilità di costruire una distilleria, per l'acquisto di alcole vinico.
- 10.1. Nel corso del 1991, verrà istituito un aiuto comunitario specifico inteso a compensare i sovraccosti per l'approvvigionamento petrolifero delle Azzorre e di Madera, per un periodo di tre anni e alle condizioni definite nei paragrafi da 10.2 a 10.5.
- 10.2. I sovraccosti che l'aiuto comunitario deve compensare sono quelli connessi con il trasporto marittimo dei prodotti petroliferi tra il continente e i principali depositi ubicati nelle Azzorre e a Madera, nonché tra questi depositi principali e quelli secondari che si trovano sulle altre isole dei due arcipelaghi.
- 10.3. Il 1989 sarà l'anno di riferimento per calcolare l'importo dell'aiuto comunitario: verranno presi in considerazione solo i costi del trasporto marittimo, esclusi quelli connessi con lo stoccaggio e la distribuzione sulle isole, tenendo conto dei quantitativi di prodotti petroliferi realmente trasportati nel corso del 1989, dei costi medi di trasporto per categoria di prodotto nel 1989, nonché del tasso medio di cambio ecu/scudo durante lo stesso anno.
- 10.4. L'aiuto verrà concesso dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1993; durante questo triennio, l'aiuto comunitario annuo sarà costante e pari al sovraccosto di approvvigionamento quale testé definito in base ai dati dell'anno di riferimento (1989).
- 10.5. L'aiuto comunitario sarà subordinato al fatto che le regioni beneficiarie, durante lo stesso periodo, devolvano almeno il 50 % dell'importo dell'aiuto comunitario a programmi d'incentivo agli investimenti per realizzare risparmi energetici e sviluppare fonti energetiche locali e rinnovabili, onde migliorare l'equilibrio dell'offerta e della domanda di energia su queste isole. Le autorità regionali presenteranno ogni anno una relazione alla Commissione, affinché essa possa verificare che detta condizione sia stata rispettata.
- 11. Le operazioni di perfezionamento attivo effettuate nelle zone franche delle Azzorre e di Madera non saranno soggette alle condizioni economiche stabilite dal normale regime.
- 12. La clausola dei prezzi dei prodotti siderurgici di cui all'articolo 376 dell'atto di adesione verrà prorogata per un periodo di tre anni oltre il 31 dicembre 1992. Nell'ultimo anno di questo trienno la Commissione procederà a una valutazione degli esiti del provvedimento e a un riesame della situazione.

TITOLO V

Misure specifiche a favore delle produzioni di Madera e delle Azzorre

- 13. Vista la rilevanza economica e sociale della banana per Madera, nonché dell'obiettivo di offrire ai produttori un tenore equo di vita, la Commissione, senza attendere l'adozione di norme comuni, deciderà gli interventi strutturali a favore del settore. Per migliorare le condizioni di produzione e di concorrenza, questi interventi si configureranno in particolare come misure in materia di ricerca, raccolta, presentazione e trattamento, trasporto, stoccaggio, commercializzazione e promozione commerciale.
 - Su proposta della Commissione, il Consiglio delibererà in merito alle disposizioni relative alla banana, nella prospettiva della realizzazione del mercato unico, entro il 31 dicembre 1992.
- 14.1. Al massimo sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente decisione, il Consiglio o la Commissione
 a seconda dei casi decideranno le misure di cui ai paragrafi da 14.2 a 14.8.

- 14.2. Le misure relative al settore ortofrutticolo, nonché a quello dei fiori e delle piante vive nelle Azzorre e a Madera, potranno configurarsi come:
 - aiuto temporaneo per ettaro, affinché i produttori e le associazioni o organizzazioni di produttori possano realizzare programmi di iniziative volte a diversificare le produzioni e/o a migliorare la qualità dei prodotti; questi programmi dovrebbero servire in particolare allo sviluppo delle produzioni tropicali. L'aiuto verrebbe maggiorato qualora i programmi, per la loro attuazione, prevedessero misure di assistenza tecnica;
 - aiuto alla commercializzazione dei prodotti tropicali il cui volume di scambio non superi 3 000 t
 per prodotto e per ciascuna delle due regioni interessate, nel quadro dei contratti di campagna tra
 produttori delle due regioni interessate e operatori insediati in altre parti della Comunità;
 - finanziamento di uno studio economico sulla situazione attuale e sulle prospettive future nel settore degli ortofrutticoli trasformati, in particolare tropicali.
- 14.3. Altre misure per contribuire a sostenere la produzione locale di Madera potranno configurarsi come:
 - aiuto specifico per ettaro per la coltura della patata, nei limiti delle superfici attuali, a prescindere dalle misure che potrebbero essere adottate nel quadro di un'organizzazione comune di mercato per questo prodotto;
 - per la canna da zucchero:
 - aiuto specifico per ettaro concesso a produttori, associazioni o organizzazioni di produttori per la coltura della canna, nel quadro di un piano di ristrutturazione che dovrà essere presentato dalle autorità portoghesi; dopo un periodo di cinque anni, questo aiuto potrà essere concesso solo alle associazioni o organizzazioni di produttori;
 - aiuto alla trasformazione diretta della canna in sciroppo di zucchero («Mel de cana») o in rum agricolo, in cambio di un prezzo minimo pagato al produttore di canna;
 - aiuto specifico per le uve destinate all'elaborazione dei vini v. q. p. r. d., concesso a produttori, associazioni o organizzazioni di produttori, purché venga raggiunto un livello adeguato di resa per ettaro. Non si potrà tener conto dei quantitativi forniti per la distillazione; dopo un periodo di cinque anni, l'aiuto potrà essere concesso solo alle associazioni o organizzazioni di produttori;
 - aiuto specifico che consenta di sostenere le produzioni ottenute dall'allevamento tradizionale di Madera e destinate ai consumi locali (latte e carni fresche).
- 14.4. Altre misure per contribuire a sostenere la produzione locale delle Azzorre potranno configurarsi come segue:
 - per le barbabietole da zucchero:
 - aiuto forfettario per ettaro, per sviluppare la produzione locale nei limiti di un volume corrispondente a una produzione di zucchero di 10 000 t;
 - aiuto specifico alla trasformazione in zucchero bianco delle barbabietole prodotte in loco, onde stabilizzare i costi di approvvigionamento;
 - aiuti specifici per ettaro di coltura per i tuberi-seme di patata, nei limiti di 200 ettari, e per la cicoria, nei limiti di 400 ettari;
 - aiuto specifico alla raccolta del tabacco, per la produzione locale tradizionale di foglie di tabacco e nel limite di quantitativi massimi garantiti;
 - aiuto temporaneo per ettaro per la viticoltura orientata verso la produzione di vini v. q. p. r. d., concesso a produttori, associazioni o organizzazioni di produttori, in attesa degli effetti della ristrutturazione e per una superficie massima di 1 700 ettari;
 - aiuto specifico volto a garantire il mantenimento delle attività economiche tradizionali nel settore lattiero-caseario;
 - aiuto supplementare specifico all'ingrasso dei bovini adulti maschi, nei limiti della produzione tradizionale.

- 14.5. In campo veterinario e fitosanitario saranno prese opportune misure per estendere la protezione di Madera e delle Azzorre a determinate malattie e organismi nocivi non ancora presi in considerazione. Verrà concesso un contributo finanziario della Comunità a programmi di lotta o di eradicazione.
- 14.6. Al fine di incentivare i produttori agricoli di Madera e delle Azzorre a fornire prodotti di qualità, nonché per favorire la loro commercializzazione, la Comunità potrà finanziare la realizzazione di un simbolo grafico e la sua promozione per ciascuna delle due regioni.
- 14.7. In base a richieste giustificate delle autorità portoghesi, in via eccezionale potranno essere istituite deroghe alle disposizioni che limitano o vietano la concessione di determinati aiuti di tipo strutturale, al fine di tener conto delle caratteristiche specifiche dell'agricoltura delle Azzorre e di Madera, in funzione delle misure già adottate a favore del Portogallo.
- 14.8. Potranno essere presi in esame nuovi interventi strutturali nel quadro dei programmi che le autorità portoghesi dovranno presentare, quali:
 - a) per Madera:
 - aiuti volti in particolare a migliorare e diversificare le produzioni, nonché per accrescere la qualità dei prodotti, soprattutto nei settori vitivinicolo, ortofrutticolo, delle piante e dei fiori, dell'allevamento, nonché forestale;

b) per le Azzorre:

- aiuti volti in particolare a migliorare e diversificare le produzioni, nonché per accrescere la qualità dei prodotti, soprattutto nei settori lattiero-caseario, dell'allevamento, ortofrutticolo, delle piante e dei fiori, vitivinicolo, nonché forestale;
- aiuto volto a tener conto del sovraccosto degli investimenti agricoli per la protezione contro i rischi derivanti dalle catastrofi naturali, nonché, per le produzioni di diversificazione, aiuto alla creazione di un fondo di solidarietà destinato a ricostituire il potenziale produttivo danneggiato dalle catastrofi naturali.
- 15.1. Verrà avviata un'azione comunitaria a favore delle imprese artigiane delle Azzorre e di Madera nei settori della formazione professionale, dell'accesso alle nuove tecnologie e del loro impiego, nonché dell'accesso ai nuovi mercati.
- 15.2. La scelta dei progetti dovrà, da un lato avvenire nel quadro dell'associazione operativa, in stretta collaborazione con le autorità regionali e locali interessate, dall'altro risultare coerente con le azioni condotte nelle due regioni in questione nell'ambito del quadro comunitario di sostegno e delle iniziative comunitarie, nonché con gli interventi della Commissione in altre regioni della Comunità.
- 15.3. La Commissione e lo Stato membro porranno in essere ogni azione in grado di migliorare la diffusione e l'accessibilità dei programmi e delle reti esistenti nel quadro della politica d'impresa condotta dalla Comunità, al fine di accrescere la produttività delle attività artigianali nelle Azzorre e a Madera, nonché di aumentare i loro sbocchi sul mercato comunitario.

TITOLO VI

Disposizione finale

16. La Commissione presenta al Consiglio una relazione annuale sui progressi registrati nell'attuazione del programma POSEIMA.